



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
MILAZZO

Ordinanza n. 40/2013

Il Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo:

- VISTO** il Reg. CE n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** il Reg. CE n. 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, ed in particolare l'art. 37, lettera m) riguardante le azioni collettive – Piani di Gestione Locali;
- VISTO** il D.lgs 9 gennaio 2012, n°4 "Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art.28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", e gli artt. 96 e 97 del D.P.R. 2 ottobre 1969, n.1639 "Regolamento di esecuzione della disciplina della pesca marittima".
- VISTO** i Piani di gestione nazionali, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011 MIPAAF – Dipartimento Politiche Competitive della qualità agroalimentare e della Pesca, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca;
- VISTO** il programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformità al disposto di cui all'art. 18, comma 2 , del citato Reg. CE n.1198/2006 ed inviata alla Commissione Europea in data 21.12.2011;
- CONSIDERATO** che la Regione Siciliana, in qualità di organismo Intermedio del Programma Operativo FEP, ha adottato i bandi relativi alla Misura 3.1 – Piani di Gestione locali di cui all'art. 37, lettera m) del citato Reg. CE 1198/2006 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2012, recante la definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di Gestione Locali;
- VISTO** il D.D. n. 2 del 30.08.2012 attraverso il quale il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (MIPAAF) adotta le misure tecniche dei piani di Gestione della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che il DM 27.08.2012 MIPAAF, sopra citato, al punto 4 dell'articolo unico, dispone che le misure tecniche dei PdGI, una volta approvate, siano comunicate al Capo del Compartimento Marittimo che provvede all'emanazione di apposita ordinanza nonché alla pubblicazione mediante affissione agli albi del Compartimento Marittimo;
- VISTA** la nota prot. n. 23198 in data 24/09/2012 con la quale il Ministero competente comunica, alla Direzione Marittima di Palermo e Catania, le misure tecniche dei dieci piani di Gestione locale adottare con D.D. n.2 del 30.08.2012;
- VISTO** il foglio prot. n. 01.04/3235 in data 28/01/2013, con il quale la Direzione Marittima di Catania comunica alla Capitaneria di Porto di Milazzo e all'Ufficio Circondariale marittimo di Lipari le misure tecniche dei piani di gestione locale rispettivamente di "Capo Calavà - Capo Milazzo" e delle "Isole Eolie";

- VISTI** i fogli in data 08 e 11 aprile 2013, rispettivamente del Co.Ge.Coopesca Portorosa e Co.Ge.P.A. Isole Eolie contenenti alcune indicazioni in riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Milazzo;
- VISTI** il dispaccio prot. 0012864 in data 26.06.2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 1198/2006 Piani di gestione locale – Valutazione varianti
- RITENUTO** necessario modificare la propria ordinanza n. 27/2013 in data 22.05.2013, al fine di recepire le varianti ai piani di gestione locali originari dei CoGePa di Portorosa e delle Isole Eolie.

ORDINA

Articolo 1

(aree interessate)

la presente ordinanza si applica all'interno delle seguenti aree:

da Capo Calavà a Capo Milazzo:

Nelle acque territoriali dell'area compresa fra Capo Calavà e Capo Milazzo, incluso il Golfo di Patti Isole Eolie:

Nelle acque territoriali dell'area che comprende l'Arcipelago delle Isole Eolie.

In caso di sovrapposizione delle due aree così come sopra indicate, si applica la disciplina più restrittiva.

Articolo 2

(misure tecniche Area da Capo Calavà a Capo Milazzo)

Nell'area di cui al presente articolo, escluso il Golfo di Patti per la pesca a strascico, sono introdotte le seguenti limitazioni:

Pesca a strascico.

- a) La pesca a strascico può essere esercitata a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto, fermo restando le limitazioni previste dal Regolamento Comunitario e Nazionale relativo al fermo tecnico dei giorni di sabato e domenica.
- b) Dovranno essere rispettate in ogni caso le disposizioni del Reg. CE 1967/06 e dei successivi decreti ministeriali contenenti integrazioni e modifiche, che consentono l'esercizio della pesca con reti trainate negli specchi acquei ricompresi nella fascia tra 0,7 ed 1,5 miglia nautiche dalla linea di costa, a condizione che la profondità sia non inferiore a -50 m (D.M. 27/12/2010).

Reti da posta

l'uso dell'attrezzo denominato "tremaglio" e delle reti da imbrocco è consentito esclusivamente nel rispetto delle seguenti dimensioni:

- Non più di 3000 metri di lunghezza per le unità da pesca con una sola persona imbarcata;
- Non più di 5000 metri di lunghezza per unità da pesca con 3 o più persone imbarcate.

l'utilizzo delle reti del tipo "tramaglio" e imbrocco è soggetto, inoltre, alle seguenti limitazioni:

- a. Maglia non inferiore a 27.7 mm per lato per, la pesca diurna;
- b. Maglia non inferiore a 25.0 mm per lato esclusivamente per la pesca diurna della triglia (*Mullus spp.*) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- c. Maglia non inferiore a 31.2 mm per lato, per la pesca notturna.

Pesca a circuizione

Circuizione con chiusura condotta con fonti luminose (lampara)

La rete a circuizione con utilizzo di fonte luminosa non può eccedere la lunghezza di 500 metri.

Circuizione per la pesca alla lampuga

La rete a circuizione per la pesca alla lampuga non può superare la lunghezza di 300 metri.

Pesca alla Lampuga con ausilio di "cannizzi"

- a) La pesca a circuizione con l'ausilio di FAD (cannizzo) può essere praticata esclusivamente dal **15 settembre al 31 dicembre**;
- b) agli operatori è imposto l'obbligo del recupero degli ormeggi, al fine di non interferire con gli altri sistemi di pesca e la navigazione;

- c) ogni attrezzo FAD dovrà riportare la marcatura e l'identificazione del M/P così come previsto dal Reg. (CE) 404/2011, inoltre dovrà essere predisposto con cime e galleggianti biodegradabili al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Articolo 3

(Aree di nursery e di ripopolamento)

Nell'area delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche, meglio individuata nell'allegato stralcio cartografico, è fatto divieto di esercitare qualsiasi attività di pesca:

- a) Lat. 38°08.912'N - Long. 015° 02.899'E;
- b) Lat. 38°09.267'N - Long. 015° 03.832'E;
- c) Lat. 38°07.757'N - Long. 015° 03.665'E;
- d) Lat. 38°08.530'N - Long. 015° 04.482'E.

Articolo 4

(misure tecniche Area Isole Eolie)

Nell'area di cui al presente articolo sono introdotte le seguenti limitazioni alle attività di pesca:

Pesca del totano

ai pescatori professionisti con attrezzo "lenza" in licenza di pesca è consentito, per la pesca del totano, l'uso di 7 (sette) fonti luminose per imbarcazioni con un numero di marittimi imbarcati non superiore a 1, e fino ad un massimo di 10 (dieci) fonti luminose per le imbarcazioni con 2 o più marittimi imbarcati.

L'utilizzatore delle fonti luminose deve provvedere a siglare gli ausili luminosi, in modo da facilitare il riconoscimento e la provenienza anche in caso di smarrimento. È vietata la cattura di totano (*Todarodes sagittatus* e *Ommastrephes bartramii*) dal 1° al 31 gennaio, sia per la pesca professionale sia per quella sportiva.

Pesca a circuizione

Pesca alla Lampuga con ausilio di "cannizzi"

- a) La pesca a circuizione con l'ausilio di FAD (cannizzo) può essere praticata esclusivamente dal **15 settembre al 31 dicembre**;
- b) agli operatori è imposto l'obbligo del recupero degli ormeggi, al fine di non interferire con gli altri sistemi di pesca e la navigazione.
- c) ogni attrezzo FAD dovrà riportare la marcatura e l'identificazione del M/P così come previsto dal Reg. (CE) 404/2011, inoltre dovrà essere predisposto con cime e galleggianti biodegradabili al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente.
- d) Nell'area come indicata nell'art. 1 non possono essere impiegati più di 20 "cannizzi" per unità da pesca autorizzata;
- e) L'inizio dell'attività di posizionamento dei "cannizzi" è consentito a partire dal 15 settembre, dell'attività di cattura dal 30 settembre di ogni anno.

È fatto divieto di posizionare i suddetti attrezzi da pesca presso la Secca di Filicudi (15°30'00"E; 38°35'50"N).

Articolo 5

(Sentinelle del mare e rapporto d'avvistamento)

Fermo restando che l'attività di controllo resta a carico delle autorità competenti, i soci del Co.Ge.P.A. interessato potranno svolgere un'attività di supporto in funzione di vigilanza allo scopo di verificare la corretta osservanza delle disposizioni relative al Piano di gestione locale anche mediante sensibilizzazione dei fruitori delle aree.

Quanto sopra dovrà essere svolto secondo le modalità previste dal bando di attuazione della misura 1.4 di cui all'art. 26 Reg. (CE) 1198/06, approvato con Decreto 776/Pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, per i soggetti aderenti all'iniziativa di cui all'art. 26 punto 4 lett. a) del Reg. (CE) 1198/06 cosiddette "sentinelle del mare" (comunicazione dello sbarco attrezzature dell'unità da pesca utilizzata ed indicazione del periodo di svolgimento del servizio).

Le sentinelle del mare, nell'ambito delle attività di cui sopra, ovvero il comandante di un peschereccio che avvisti un'altra unità impegnata nella pesca in violazione di norme comunitarie, nazionali o regolamentari potrà redigere un apposito rapporto, inviandolo a questa Capitaneria di Porto, riportando le informazioni e secondo le indicazioni di cui all'art. 48 Capo X punto 3) del Reg (CE) n.1005/08.

Articolo 6
(sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

- a. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- b. inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima: art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale.

Articolo 7
(disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'Ordinanza n. 27/2013 in data 22.05.2013 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.

La presente Ordinanza, sarà pubblicizzata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, inviata ai principali quotidiani e mezzi di informazione, nonché riportata integralmente nella pagina web dedicata alle Ordinanze sul sito istituzionale: www.guardiacostiera.it.

Milazzo, 18.07.2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE



